

Legge regionale 25 ottobre 2023, n. 47

Interventi normativi sulle leggi regionali n. 12/2023, n. 14/2023, n. 25/2020, n. 28/2018, n. 22/2023, n. 22/2010, n. 5/2021, n. 8/2023, n. 19/2002, n. 45/2012, n. 25/2023, n. 36/2023, n. 37/2023, n. 39/2023, n. 19/2009, n. 42/2017 e disposizioni normative.

(BURC n. 234 del 25 ottobre 2023)

Art. 1

(Modifica della [l.r. n. 12/2023](#))

1. Alla [legge regionale 15 marzo 2023, n. 12](#) (Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nel comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole "dell'Unione europea" sono inserite le seguenti: ", fermo restando quanto disciplinato dai piani, dai regolamenti delle aree naturali protette e dalla relativa disciplina di tutela nonché da eventuali altri atti vigenti all'interno delle medesime aree ai sensi della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette),";
 - b) nel comma 1 dell'articolo 3, dopo la parola "Calabria" sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai percorsi che non ricadono nei territori delle aree naturali protette, in relazione ai quali restano ferme le competenze attribuite ai relativi enti di gestione dalla legislazione statale e regionale vigente in materia e, in particolare, dalla [legge 394/1991](#),".

Art. 2

(Modifica della [l.r. n. 14/2023](#))

1. Alla [legge regionale 14 aprile 2023, n. 14](#) (Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 le parole: "parti di esse contenenti principi attivi utilizzabili nel settore erboristico o alimentare" sono sostituite dalle seguenti: "specie vegetali che in considerazione delle loro proprietà e delle loro caratteristiche funzionali possono essere impiegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito dalla normativa di settore, previa verifica del rispetto dei requisiti di conformità richiesti";
 - b) la lettera b) del comma 4 dell'articolo 5 è soppressa;
 - c) nel comma 5 dell'articolo 8, dopo le parole "gennaio 2002" sono inserite le seguenti: ", dal regolamento UE/2283/2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/1997 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione";
 - d) nel comma 4 dell'articolo 9, è soppressa la seguente parola: "erboristico,";
 - e) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 è soppressa;
 - f) alla fine del comma 4 dell'articolo 12 le parole: ", le guardie campestri e ogni altro agente appartenente a forze dell'ordine" sono sostituite dalle seguenti: "e le guardie campestri".

Art. 3

(Modifica della [l.r. n. 25/2020](#))

1. Nella lettera h) del comma 2 dell'articolo 5-bis, della [legge regionale 19 novembre 2020, n. 25](#) (Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili), dopo le parole: "specificità dei territori" sono inserite le seguenti: ", anche in riferimento alle connotazioni paesaggistiche individuate nel Quadro territoriale regionale paesaggistico,".

Art. 4

(Modifica dell'articolo 6 della [l.r. n. 28/2018](#))

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della [legge regionale 3 agosto 2018, n. 28](#) (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del Registro regionale) è modificato come segue:
 - a) nella lettera d), sono soppresse le seguenti parole: "professionali, con specifica formazione nella comunicazione e consulenza";
 - b) nella lettera h), le parole: ", esperti nel trattamento del pavimento pelvico, con l'utilizzo di strumentazioni e manipolazioni apposite" sono sostituite dalle seguenti: "in possesso del master specialistico in «Fisioterapia delle disfunzioni del pavimento pelvico»";
 - c) nella lettera i), la parola: "clinica" è sostituita dalle seguenti: "in ambito clinico";
 - d) dopo la lettera k) è aggiunta la seguente: "l) ostetriche in possesso del master specialistico in «ostetricia nella riabilitazione del pavimento pelvico»".

Art. 5

(Modifica della [l.r. n. 22/2023](#))

1. Alla [legge regionale 24 maggio 2023, n. 22](#) (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla fine del comma 3 dell'articolo 22 sono aggiunte le seguenti parole: "ed è aggiornato entro dodici mesi ai contenuti e alle prescrizioni della pianificazione di bacino di cui all'articolo 65 del [decreto legislativo 152/2006](#)";
 - b) dopo il comma 3 dell'articolo 30 è aggiunto il seguente comma: "4. Dall'entrata in vigore della legge istitutiva delle aree protette, un contingente di operai idraulico – forestali, proporzionato all'estensione forestata dell'area protetta, viene assegnato all'Ente di gestione per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge."

Art. 6

(Abrogazione di disposizioni delle [leggi regionali n. 22/2010](#) e n. [5/2021](#))

1. Il comma 6-bis dell'articolo 9 della [legge regionale 11 agosto 2010, n. 22](#) (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale) è abrogato.
2. Il comma 3 dell'articolo 2 della [legge regionale 23 aprile 2021, n. 5](#) (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del [decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79](#)) è abrogato.

Art. 7

(Modifica della [l.r. n. 8/2023](#))

1. L'articolo 10 della [legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8](#) (Modifiche leggi regionali e disposizioni normative) è così modificato:
 - a) nel comma 1:
 - 1) dopo la parola "Calabria" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto di quanto dispone il [d.lgs. n. 42/2004](#)";
 - 2) le parole: "il potenziamento" sono sostituite dalle seguenti: "la manutenzione";
 - 3) è soppressa la seguente parola: "proprio";
 - 4) dopo la parola "connesse" sono aggiunte le seguenti: ", in coerenza con le previsioni di pianificazione di area vasta e di quanto stabilito, in merito alla qualità paesaggistica dei territori boschivi, agli articoli 10 e 25 delle disposizioni normative del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico";
 - b) nel secondo periodo del comma 4:
 - 1) dopo le parole: "anche per" sono inserite le seguenti: "favorire attività escursionistiche di comprensione del paesaggio e per";
 - 2) sono soppresse le seguenti parole: "su aree e tracciati esclusivamente destinati a tali attività";
 - c) nel comma 5, sono soppresse le seguenti parole: "e dei vigili del fuoco".

Art. 8

(Modifica dell'articolo 61 della [l.r. n. 19/2002](#))

1. Al comma 3 dell'articolo 61 della [legge regionale 16 aprile 2002, n. 19](#) (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria) sono soppresse le seguenti parole: "per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta".

Art. 9

(Modifica dell'articolo 23 della [l.r. n. 45/2012](#))

1. Al comma 8 dell'articolo 23 della [legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45](#) (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale) le parole: ", purché venga preventivamente accertato lo stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti" sono sostituite dalle seguenti: "dal Piano paesaggistico regionale, ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 15 della [legge n. 241/1990](#)".

Art. 10

(Modifica della [l.r. n. 25/2023](#))

1. La [legge regionale 28 giugno 2023, n. 25](#) (Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente) è così modificata:
 - a) nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 5, dopo la parola: "26" sono inserite le seguenti: ", nonché del [decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48](#), convertito con modificazioni dalla [legge 3 luglio 2023, n. 85](#), e in particolare alle disposizioni di cui al Capo I – Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa";
 - b) nell'articolo 11:

- 1) nel comma 2, dopo le parole: "26/2019" sono inserite le seguenti: ", nonché del [decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48](#), convertito con modificazioni dalla [legge 3 luglio 2023, n. 85](#), e in particolare alle disposizioni di cui al Capo I – Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa";
- 2) nel comma 3, dopo la parola: "ANPAL" sono inserite le seguenti: "e con il Ministero dell'istruzione e del merito per le materie di competenza";
- c) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 dopo la parola: "ANPAL" sono inserite le seguenti: "e con il Ministero dell'istruzione e del merito per le materie di competenza".

Art. 11

(Modifica della [l.r. n. 36/2023](#))

1. Alla [legge regionale 3 agosto 2023, n. 36](#) (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt e delle linee ad altissima tensione non facenti parte della rete di trasmissione nazionale e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nel titolo sono sopresse le seguenti parole: "e delle linee ad altissima tensione";
 - b) il comma 3 dell'articolo 3 è abrogato.

Art. 12

(Abrogazione dell'articolo 12 della [l.r. n. 37/2023](#))

1. L'articolo 12 della [legge regionale 7 agosto 2023, n. 37](#) (Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea) è abrogato.

Art. 13

(Modifica della [l.r. n. 39/2023](#))

1. Alla [legge regionale 10 agosto 2023, n. 39](#) (Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "3. Il Consorzio di bonifica della Calabria subentra nei rapporti concessori delle derivazioni idriche inerenti alle dighe a prevalente scopo irriguo, già in essere nei confronti dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 36, comma 1.";
 - b) dopo il comma 6 dell'articolo 30 è inserito il seguente: "6-bis. La pianificazione delle attività di bonifica, per gli aspetti inerenti alla difesa del suolo, la sicurezza idraulica e il razionale utilizzo della risorsa idrica deve acquisire il parere di compatibilità dell'Autorità di bacino distrettuale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 63 del [decreto legislativo n. 152/2006](#).";
 - c) al comma 6 dell'articolo 37 le parole: "annualità 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "per l'importo di euro 2.000.000,00 nell'annualità 2023, per euro 7.000.000,00 nell'annualità 2024 e per euro 5.000.000,00 nell'annualità 2025".

Art. 14

(Abrogazione dell'articolo 31 della [l.r. n. 19/2009](#))

1. L'articolo 31 della [legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#) (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) è abrogato.

Art. 15

(Misure per accelerare le procedure di selezione del personale)

1. Per le attività previste dall'articolo 4, comma 5, della [legge regionale 29 novembre 2022, n. 39](#) (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2022-2024), è autorizzata, per l'annualità 2023, una ulteriore spesa di euro 120.000,00 con allocazione alla Missione 01, Programma 01 (U.01.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023- 2025.

Art. 16

(Misure a sostegno degli interventi in materia di forestazione)

1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di cui alla [legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20](#) (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria), lo stanziamento di cui al capitolo U0223321101 allocato alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025, annualità 2023, è incrementato di euro 11.700.000,00.

Art. 17

(Modifica dell'articolo 1 della [l.r. n. 42/2017](#))

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della [legge regionale 7 novembre 2017, n. 42](#) (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali) le parole da: "giugno" a "compenso" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2024".

Art. 18

(Disposizioni per il sostegno ai collegamenti aerei)

1. La Regione Calabria, gli enti pubblici e le società a partecipazione pubblica socie della Società di gestione aeroportuale degli aeroporti calabresi (SACAL S.p.a.) possono finanziare, nel limite delle risorse disponibili, la medesima società affinché operi in conformità al paragrafo 3.5 della Comunicazione della Commissione Europea relativa agli Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (2014/C 99/03), e coerentemente al piano industriale.
2. La Regione Calabria finanzia gli interventi di cui al comma 1 in favore di tutti i soci pubblici di SACAL S.p.A., anche per il tramite della società in house providing Fincalabra S.p.a., ferma restando la possibilità di contribuzione aggiuntiva di ciascun socio.
3. La competente articolazione amministrativa della Giunta regionale adotta tutti gli atti occorrenti all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

4. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione, quantificati, per il periodo 2024-2026, nel limite massimo di euro 38.000.000,00, si provvede con le risorse della Programmazione nazionale POC 2014-2020 – Azione 7.2.2 rese disponibili a seguito delle rimodulazioni del Programma di cui trattasi effettuate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 542 del 6 ottobre 2023 e n. 549 del 13 ottobre 2023.

Art. 19

(Norma finanziaria)

1. Dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 14 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle attività previste dagli articoli 15 e 16, quantificati complessivamente in euro 11.820.000,00, si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025, annualità 2023.
3. La Giunta è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.